

**Domanda di autorizzazione  
per l'esercizio dell'attività di sala giochi**  
ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza  
e del relativo Regolamento Comunale

**Spett.le Comune di Volterra  
Ufficio Sviluppo Economico  
Via sarti, 15  
56048 VOLTERRA (PI)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
n° telefono \_\_\_\_\_ n° fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
in qualità di:

**Titolare  
Legale rappresentante**

della \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
n° telefono \_\_\_\_\_ n° fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE  
LICENZA PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DI SALA GIOCHI**

ai sensi dell'art. 86 del TULPS e dell'art. 4 del Regolamento Comunale del 31/08/2010

nei locali disponibili in quanto:  Proprietario  locatario  \_\_\_\_\_ siti  
\_\_\_\_\_ ( ) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
all'insegna \_\_\_\_\_ con una superficie  
totale di mq \_\_\_\_\_

*Consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente  
(art. 76 DPR 28/12/2000 n°445),  
verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale  
e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto  
sulla base della dichiarazione non veritiera*

*Informato che il trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 30/06/2003 n°196 "Codice in  
materia di protezione dei dati personali" avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge;*

**DICHIARA**

- che in totale saranno installati n° \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) giochi così suddivisi:

n° \_\_\_\_\_ **Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, c. 6 lettera a) del TULPS**

che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e succ. mod., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. In ogni caso tali apparecchi non riproducono il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

n° \_\_\_\_\_ **Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, c. 6 lettera b) del TULPS**

che facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e succ. mod., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.

n° \_\_\_\_\_ **Apparecchi e congegni elettromeccanici di cui al comma 7 lettera a) dell'articolo 110 del TULPS**

privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Essi non riproducono, neppure parzialmente, le regole fondamentali del gioco del poker.

n° \_\_\_\_\_ **Apparecchi e congegni di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 del TULPS**

basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Essi non riproducono neppure parzialmente le regole fondamentali del gioco del poker.

n° \_\_\_\_\_ **Distributori meccanici**

n° \_\_\_\_\_ **Giochi meccanici** (es. calciobalilla)

n° \_\_\_\_\_ **Giochi per bambini** (kiddie rides, cavalli a dondolo, ecc.)

- Che la superficie destinata all'installazione degli apparecchi è pari al \_\_\_\_\_ % della superficie utile (superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari)
- Che i locali distano m \_\_\_\_\_ da scuole, luoghi di culto, ospedali ed altri locali destinati stabilmente all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali
- Che all'interno dei locali sono presenti n° \_\_\_\_\_ servizi igienici;
- Che nei locali viene  non viene  svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 28/2005

## DICHIARA INOLTRE

(vistare le caselle)

- Che persistono i criteri di sorvegliabilità ai sensi del DM 564/1992
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.;
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di sale da gioco e installazione videogiochi ed in particolare da quanto previsto dagli artt. 86 e 110 T.U.L.P.S.;
- che i locali sopra indicati possiedono i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività in quanto rispettano le norme vigenti in materia igienico – sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge del 31/05/1965 n°575" (ant imafia);

*Si allega:*

- Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale
- Documento comprovante la disponibilità dei locali
- Elenco dei giochi e copia dei relativi regolamenti per gli apparecchi automatici e semi automatici
- Nulla osta rilasciati dall'AAMS per gli apparecchi installati
- Certificato prevenzione incendi per capienza superiore a 100 persone
- n. 2 planimetrie in scala 1:100, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente. In caso di installazione sia di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS che apparecchi di tipologie diverse, l'indicazione su planimetria della loro distinta collocazione in aree specificamente dedicate
- Planimetria in scala adeguata idonea ad individuare la distanza dalle scuole e dagli ospedali o luoghi di cura e dagli altri luoghi sensibili
- Relazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato
- n. 2 Marche da bollo da €14,62
- Certificazione impianto elettrico

**Se trattasi di società:**

- atto costitutivo registrato da dove risultino le cariche sociali,
- autocertificazione di tutti i soci, con allegata fotocopia documento di identità firmato in originale,
- atto di assenso di tutti i soci affinché la licenza di Pubblica Sicurezza venga intestata ad uno di essi a tempo illimitato, qualora l'amministrazione della società sia affidata a più soci o più soci abbiano poteri di firma

li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Allegato A**

**DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nat\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
cittadinanza \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
n°tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 47 D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 TULPS;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge del 31/05/1965 n° 575" (antimafia);

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

- copia documento identità

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Art. 86 T.U.L.P.S.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

### Art. 110 T.U.L.P.S.

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in

presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera (84/c).

**7.** Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) Abrogato;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

**7-bis.** Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

**8.** L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

**8-bis.** Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

**9.** Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

- a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
- b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
- c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
- d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non

siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio (84/i).

**9-bis.** Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

**9-ter.** Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

**9-quater.** Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

**10.** Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

**11.** Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.